

# Comunicazione di avvio del procedimento

Carlo Piazza

AGCM

DIREZIONE GENERALE TUTELA DEL  
CONSUMATORE

### Natura e funzione

Atto di contestazione della condotta del professionista con cui ha inizio il procedimento istruttorio. Si tratta dell'unico atto di contestazione prima del provvedimento di chiusura.

Va rilevata la laconicità dei dati normativi (articolo 27, comma 3 del *Codice del Consumo* e articolo 6 del Regolamento procedure istruttorie) sull'istituto a fronte della molteplicità di elementi che rilevano ai fini della redazione della comunicazione di avvio oltre che della latitudine dell'intervento dell'AGCM nei primi anni di applicazione della disciplina in tema di PCS.

Gli elementi raccolti presenti in sede preistruttoria sono di diversa provenienza.

- a) segnalazioni provenienti da consumatori, enti, concorrenti o associazioni di consumatori, utilizzando diverse forme e canali diversi (Contact center e anche *web form*);
- b) acquisizioni di ufficio;
- c) informazioni prodotte dallo stesso professionista o da altri soggetti terzi.

## Struttura

**Parti:** Parte “necessaria” è il professionista autore della pratica. Sul punto, al fine di garantire un efficace intervento dell’azione dell’AGCM, è stata ritenuta parte qualsiasi soggetto nel cui interesse fosse stata posta in essere la pratica. Sul punto si richiama la recente giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato in tema di coinvolgimento dei gestori telefonici nelle pratiche poste in essere dai *Content Service Provider* nell’attività di vendita di servizi di loghi e suonerie.

**Pratica:** ricostruzione della condotta così come delineata sulla base degli elementi istruttori

**Profili oggetto di contestazione:** qualificazione della condotta, attraverso il richiamo delle disposizioni normative rilevanti. Non è mai assente la contestazione dell’articolo 20 comma 2 sulla diligenza professionale.

**Richiesta di informazioni:** sempre presente senza determinare un allungamento dei termini procedurali (vs disciplina in tema di pubblicità ingannevole ante modifica del 2007)

### I segnalanti.

Parti eventuali posto che il procedimento può anche essere avviato d'ufficio (*vs* disciplina in tema di pubblicità ingannevole ante modifica del 2007).

A fronte di un numero elevato di segnalanti, si è posto il problema di un'adeguata informativa dell'avvio di un procedimento (caso PS24 *Telecom-fatturazione per chiamate satellitari e/o a numerazioni speciali*): Recentemente l'Autorità si è avvalsa anche dell'istituto della pubblicazione sul bollettino (PS6013 - *Easy download - attivazione non richiesta*)

I segnalanti qualificati (associazioni o concorrenti) sono parti del procedimento “quasi necessarie” in virtù della loro legittimazione ad impugnare le decisioni dell'Autorità riconosciuta da una giurisprudenza consolidata sin dall'egida della precedente disciplina in tema di pubblicità ingannevole.

### Principali differenze con il procedimento *antitrust*

Atto degli Uffici istruttori e non del Collegio.

Assenza di una Comunicazione delle Risultanze istruttorie: la giurisprudenza amministrativa ha avallato questo dato.

Un'eventuale modifica *de iure condendo* non può prescindere dalla circostanza che i termini e gli adempimenti del procedimento così come attualmente previsti potrebbero rivelarsi troppo brevi.

### Sub- procedimenti e fasi eventuali

Il sub-procedimento cautelare nella comunicazione di avvio: valutazione d'ufficio rimessa al responsabile del procedimento con riferimento ai requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Si rileva uno scarso utilizzo dello strumento laddove potrebbe garantire un intervento più efficace e tempestivo rispetto a pratiche ancora in atto.

L'estensione oggettiva e soggettiva : atti integrativi dell'originaria contestazione che presuppongono l'acquisizione nel corso del procedimento di elementi nuovi, non disponibili in sede di avvio, che inducono ad operare nuove contestazioni e/o a coinvolgere soggetti ulteriori rispetto al professionista parte dell'originaria comunicazione di avvio.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento Procedure istruttorie, con provvedimento del Collegio, il termine può essere prorogato, fino ad un massimo di sessanta giorni in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento. La proroga viene disposta per garantire un adeguato contraddittorio sulle “nuove” contestazioni e alle “nuove” Parti.